

Anno I - numero 5 - Ottobre 2020

Magazine

# CODACONS



## QUANDO FINIRÀ?

Gli effetti della pandemia sulla psiche



**Direttore Responsabile**

Maria Boffini  
info@codaconslombardia.it

**Redazione**

Marco Maria Donzelli

Maria Boffini

Giuseppe Crusco

Valentina Danza

Nicola Castiglioni

Stefano Tiberga

Davide Carlo Sibilio

Francesca Fanunza

Irina Mullishi

Anna Del Sorbo

Enrico Venini

Carlo Gasparro

Angelo Cardarella

Nino Lisolo

Leonardo D'Onofrio

Lorenzo D'Onofrio

Emilia Macina

Alessandro Cattaneo

Sabrina Meli

Alessandra Salogni

Giuseppe Puccio

**Grafica**

Davide Carlo Sibilio

Maria Boffini

Alessandro Cattaneo

**Editore**

Codacons Lombardia

Pec: codacons.lombardia@pec.it

Viale Gran Sasso, 10

20123 - Milano

tel. 02 29419096

**Facebook**

@codaconslombardiaofficial

**Instagram**

@codaconslombardiaofficial

**Ufficio Abbonamenti**

# Sommario

- 6** il 5G e i rischi alla salute delle onde elettromagnetiche : cosa deve sapere il consumatore



- 9** Occhio alle truffe finanziarie! Le prassi più diffuse e come difendersi

- 13** Attenzione alla truffa dello specchietto rotto

- 14** Ottobre è il mese della prevenzione contro il cancro al seno. È ora di prenderti cura di te.

- 17** La truffa del pump&dump. Tutto quello che c'è da sapere

- 19** Aiutiamo l'ambiente e la nostra salute. arriva la Milano plastic free.

- 22** Gioco d'azzardo. Patologia che lacera le famiglie.

- 28** Le nuove norme sull'etichettatura degli alimenti in vigore dal 1/4/2020


- 30** La voce del consumatore

Progetto realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018



# CONSULENZA ONLINE

[HTTPS://WWW.CODACONSLOMBARDIA.IT/  
CONSULENZE-ONLINE/](https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/)



# ABBONAMENTO

# 2020

€ 60,00

LEGGI SU TELEFONO O TABLET  
(ANDROID/APPLE)

CLICCA QUI

# AZIONI CODACONS



DENTIX: ANNULLA IL  
FINANZIAMENTO E  
OTTIENI IL TUO  
RIMBORSO!



VIAGGI: NO AL  
VOUCHER, VOGLIAMO I  
RIMBORSI!



DERAGLIAMENTO  
PIOLTELLO: DALLA PARTE  
DEI PASSEGGERI



IL CODACONS IN PRIMA  
FILA CONTRO LE  
NEGLIGENZE NELLA  
GESTIONE DELLA  
PANDEMIA COVID-19



TRUFFA DEI DIAMANTI:  
AGISCI CON IL CODACONS!



# IL 5G E I RISCHI ALLA SALUTE DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE: COSA DEVE SAPERE IL CONSUMATORE

## COS'È IL 5G?

Come sappiamo la prossima introduzione della tecnologia di telefonia mobile di quinta generazione (il cosiddetto 5G) darà luogo a dei nuovi scenari di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza che saranno emessi in bande di frequenza (694- 790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz) diverse da quelle utilizzate attualmente per la telefonia mobile (da 800 MHz a 2,6 GHz). Uno degli aspetti di particolare novità del 5G consiste nel fatto che non sarà finalizzato solo alla comunicazione tra le persone, ma anche al cosiddetto “Internet delle cose”, in cui vari dispositivi wireless comunicano direttamente tra loro, utilizzando in particolare onde elettromagnetiche di frequenza appartenente alla banda 26,5-27,5 GHz.

Onde elettromagnetiche di così elevata frequenza, durante la loro propagazione, non riescono a penetrare attraverso gli edifici o comunque a superare ostacoli, ed inoltre vengono facilmente assorbite dalla pioggia o dalle foglie. Per questo motivo sarà necessario utilizzare, in maggiore misura rispetto alle attuali tecnologie di telefonia mobile, le cosiddette “small cells”, cioè aree di territorio coperte dal segnale a radiofrequenza. Ciò finirà con il comportare l'installazione di numerose nuove antenne circostanza che fa scaturire molte preoccupazioni nel pubblico circa possibili rischi per la salute connessi alle emissioni elettromagnetiche del 5G.

## QUALI SONO GLI EFFETTI A BREVE E LUNGO TERMINE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA SUL CORPO UMANO?

Una relazione del “Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale, presso l'Istituto Superiore di Sanità, a Roma evidenzia quanto segue. a) EFFETTI A BREVE TERMINE: Per quanto concerne gli effetti a breve termine (gli unici finora accertati dalla ricerca scientifica) sono di natura termica, dovuti a meccanismi di interazione tra i campi e gli organismi biologici. L'energia elettromagnetica che viene assorbita dai tessuti del corpo umano viene convertita in calore provocando quindi un aumento della temperatura del corpo, generalizzato o localizzato a seconda delle modalità di esposizione. L'entità di questo aumento di temperatura dipende dai meccanismi di termoregolazione corporea quali l'aumento della circolazione sanguigna, la sudorazione o la respirazione accelerata. Queste reazioni biologiche rallentano il processo di riscaldamento e limitano la temperatura a cui si stabilisce l'equilibrio termico. L'organismo può tollerare aumenti di temperatura inferiori a 1°C, soglia al di sotto della quale non si verificano pertanto effetti di danno per la salute.



Per questo motivo sono stati dettati degli standard internazionali di protezione che definiscono i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che garantiscono come la soglia degli effetti termici non venga superata. Tali standard sono stati recepiti da vari Paesi nel mondo e parzialmente anche in Italia dove per i sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi sono previsti limiti di esposizione e valori di attenzione (da rispettare nei luoghi abitati a permanenze prolungate dei soggetti della popolazione) più restrittivi dei limiti internazionali in quanto finalizzati alla tutela della salute anche da eventuali effetti a lungo termine.

b) EFFETTI A LUNGO TERMINE: La possibilità di rischi per la salute a lungo termine, connessi alle esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza a livelli inferiori a quelli raccomandati dagli standard internazionali di protezione, è stata e continua ad essere oggetto di numerosissimi studi scientifici. L'insieme degli studi disponibili è stato esaminato da diverse commissioni nazionali e internazionali di esperti, nel corso degli anni, al fine di valutare se l'esposizione ai campi elettromagnetici provochi danni alla salute umana. In particolare, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha valutato nel 2011 le evidenze scientifiche sulla cancerogenicità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi dai telefoni cellulari, da antenne radiotelevisive e antenne fisse per telefonia cellulare, nonché da apparecchiature di notevole potenza usate in ambito industriale. Secondo la IARC, il complesso degli studi esaminati pur non supportando l'ipotesi di cancerogenicità dei campi elettromagnetici in toto, ha evidenziato come vi siano alcuni studi epidemiologici che hanno evidenziato, a differenza di altri analoghi studi, un aumento del rischio di glioma (un tumore maligno del

cervello) e di neurinoma del nervo acustico (un tumore benigno) IN RELAZIONE ALL'USO INTENSO DI TELEFONI CELLULARI.

Anche se, attualmente, questo aumento di rischio non è stato osservato in altri studi epidemiologici e non è stato confermato dagli studi sperimentali condotti su animali e su cellule la IARC ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come "possibilmente cancerogeni per gli esseri umani" (gruppo 2B) Vanno però anche citati due recenti studi sperimentali su ratti e topi da laboratorio condotti dal National Toxicology Program (NTP) negli USA e dall'Istituto Ramazzini in Italia che forniscono qualche evidenza a supporto dell'ipotesi di cancerogenicità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza. Entrambi gli studi evidenziano un incremento di un particolare tipo di neoplasia ("schwannoma cardiaco") tra gli animali esposti rispetto ai non esposti, mentre non viene evidenziato alcun eccesso per quanto riguarda i numerosi altri tipi di tumore.



Gli incrementi osservati pur se numericamente non elevatissimi sembrano essere inaspettatamente limitati ad un sesso e ad una specie: ad esempio, gli incrementi di “schwannomi cardiaci” nello studio USA sono stati osservati solo nei ratti maschi (con 5 casi e 6 casi nelle categorie più elevate di esposizione a campi con modulazione GSM e CDMA, rispettivamente, contro 0 casi nei gruppi di controllo) ma non nei ratti femmina, né nei topi di entrambi i sessi. I risultati di questi studi sono attualmente diversi da quelli derivanti dalla maggior parte degli altri studi su animali da laboratorio in cui è stata valutata la cancerogenicità dei campi elettromagnetici senza osservare effetti. In conclusione, seppur si possa affermare come non vi sia, tutt'ora, univocità degli studi scientifici sul tema, vi sono alcuni potenziali aspetti di pericolo per gli organismi biologici sottoposti ad esposizione di onde elettromagnetiche a radiofrequenza che non possono essere trascurati.

### **POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE CONNESSI AL 5G**

Il primo aspetto da considerare è quello relativo alla proliferazione di antenne per il 5G in Italia. L'attuale normativa italiana, molto restrittiva, permette di assicurare come i livelli di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche sia inferiore alla soglia posta a tutela della salute umana, va anche considerato come le “small cells” comporteranno delle potenze di emissione più basse di quelle utilizzate per coprire le macrocelle.

Va però considerato come prevedibilmente, le tecnologie 5G si affiancheranno, almeno inizialmente, alle tecnologie esistenti, per cui potrebbe verificarsi qualche aumento dei livelli di esposizione in prossimità delle antenne che dovrà essere attentamente monitorato.

In secondo luogo, va considerato come seppure le emissioni della banda 26,5-27,5 GHz, vengano riflesse o assorbite superficialmente a livello della pelle, senza quindi penetrare all'interno del corpo, non raggiungendo gli organi interni, non basta ad affermare con certezza che esse non possano essere pericolose. Si pensi infatti alla radiazione ultravioletta anch'essa completamente assorbita dalla pelle, che però è noto aumenti il rischio di tumori cutanei nei soggetti più esposti e per questo è stata classificata dalla IARC come “cancerogena per gli esseri umani”.

### **LE POSIZIONI DEL CODACONS**

Purtroppo, come abbiamo avuto modo di vedere, allo stato attuale non vi sono certezze, soprattutto in relazione all'esposizione a lungo termine del corpo umano a tali nuove tecnologie, circa l'assenza di pericolosità di questa nuova tecnologia. Senza contare che non è stata effettuata alcuna valutazione preliminare di rischio ambientale e sanitario di tale tecnologia, portando molte associazioni a manifestare la loro opposizione (Federazione italiana Medici Pediatri Lecce; Associazione italiana Salute Ambiente e Società; Comitato Salute e Ambiente Lecce e provincia; Rete Ambiente e Salute del Salento; Associazione per la prevenzione e la lotta all' elettrosmog; “Associazione italiana Elettrosensibili”). In ragione dell'assenza allo stato attuale di risultanze circa la non pericolosità dell'esposizione umana a tali frequenze, chiediamo, a tutela della salute dei cittadini, che, in adozione del principio di precauzione, la sperimentazione del 5G sul territorio italiano venga bloccata, attendendo studi più approfonditi sul tema da parte della letteratura scientifica.

# TRUFFE FINANZIARIE E TUTELA DEL CONSUMATORE



Le operazioni finanziarie offerte al pubblico sono in grado di movimentare ingenti flussi di denaro, proprio per questa ragione esse si prestano, purtroppo, a fenomeni fraudolenti definiti truffe finanziarie. Ci sono due diversi tipi di truffe finanziarie: quelle messe in atto dalle condotte di soggetti non autorizzati allo svolgimento di attività finanziaria (in questi casi al comportamento fraudolento si aggiunge l'abusivismo finanziario) e quelle in cui i comportamenti illeciti sono messi in atto da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività finanziaria mediante lo sfruttamento del contatto diretto con la propria clientela. Vi è, tra i due tipi di truffa finanziaria, una sola costante: la perdita di tutto o di gran parte del patrimonio del truffato che molto spesso è difficile da recuperare se non attraverso complesse azioni giudiziali. Nonostante la fantasia dei truffatori sembri non avere fine, le truffe finanziarie più pericolose per i risparmiatori vengono realizzate secondo schemi collaudati che sembrano aver trovato nuova linfa con la diffusione di internet.

La tipologia di truffa finanziaria più frequente è sicuramente il cosiddetto "schema piramidale" detto anche "schema Ponzi", dal nome del suo ideatore, operante negli Stati Uniti agli inizi del '900. È uno schema che non sembra preoccuparsi dei segni del tempo, essendo stato utilizzato anche in anni recenti da Bernard Madoff per una delle truffe più eclatanti di tutti i tempi. Lo schema Ponzi è un'attività truffaldina nella quale chi entra per primo ottiene ritorni economici a spese dei successivi "investitori". Si tratta, in parole diverse, di una specie di "catena di Sant'Antonio", nella quale vengono promessi interessi molto elevati, pagati agli "investitori" mediante il denaro apportato dai nuovi soggetti che hanno aderito successivamente allo schema. Il gioco funziona fino a quando resta elevata la capacità di attrarre nuovi partecipanti. Quando, invece, il nuovo denaro in entrata non riesce più a coprire gli interessi promessi a coloro che già sono coinvolti nello schema, il circuito si blocca, manifestando la sua natura di truffa. Le principali caratteristiche dello schema Ponzi sono: 1) la prospettata possibilità di realizzare ingenti

guadagni in poco tempo e con poco rischio, grazie all'operato di un "mago della finanza";

2) una documentazione fumosa, parzialmente coperta da segreto o caratterizzata da investimenti speculativi genericamente qualificati come di "alta finanza";

3) un insieme di partecipanti non competenti in materia finanziaria o che hanno riposto una grande fiducia personale nell'organizzatore del sistema;

4) un'attività di investimento legata ad un solo promotore o azienda o prodotto;

5) un'elevatissima rischiosità che cresce con l'aumentare dei partecipanti e non viene, però, normalmente percepita da chi ha aderito allo schema: la remunerazione regolarmente ricevuta nei primi tempi induce, infatti, a pensare che la partecipazione allo schema sia una seria e solida opportunità di investimento. Come detto, lo schema riesce a funzionare sino a quando le richieste di rimborso, sommate agli interessi da pagare, non superano gli apporti di denaro dei nuovi aderenti. Quando, però, i primi problemi nel pagamento delle somme a cui si ha diritto, di norma è già troppo tardi. Il truffatore è già sparito o ha fatto sparire tutti i soldi. Benché le più grandi truffe della storia siano state realizzate negli U.S.A., anche alle nostre latitudini negli ultimi decenni, si sono verificati casi eclatanti, posti in essere soprattutto da parte di soggetti

autorizzati allo svolgimento dell'attività finanziaria mediante lo sfruttamento del contatto diretto con la propria clientela, quali primari Istituti di Credito.

Il primo di questi casi è sicuramente rappresentato dallo scandalo delle obbligazioni Argentina verificatosi a seguito del default dello Stato argentino del 2001. A seguito di un periodo di grande crescita economica durato quasi un decennio, nel 2001 - come molti risparmiatori ricorderanno - lo Stato Argentino dichiara il più grande default del debito pubblico della sua storia per una cifra pari a 132 miliardi di dollari. I titoli emessi dallo Stato, denominati Tango Bond, non vengono ripagati e gli investitori stranieri interrompono completamente il flusso di capitali verso Buenos Aires. Sono circa 450 mila i risparmiatori italiani coinvolti, risparmiatori che erano stati allettati da alti rendimenti e convinti dalle banche che avevano consigliato i Bond argentini come sicuri in quanto emessi da uno Stato sovrano. In questo caso emergono chiaramente le responsabilità degli intermediari finanziari che avevano venduto le obbligazioni argentine come prodotto a basso rischio sebbene da oltre un decennio le principali agenzie di Rating considerassero le obbligazioni emesse da Enti Pubblici argentini come titoli altamente speculativi. La stessa evidenza del rischio veniva indicata nei prospetti informativi approvati dalla CONSOB. In particolar modo, nella parte del prospetto relativa ai rischi legati all'investimento si evidenziava che "L'emittente è un Paese che, dopo una





crisi di indebitamento durata almeno dieci anni, nel 1993 ha attuato con circa 750 banche creditrici internazionali una rinegoziazione globale della quasi totalità del debito del Settore Pubblico denominato in valuta estera facente capo alle proprie banche commerciali". Inoltre si avvertiva quanto segue "I pagamenti relativi alle obbligazioni e ai titoli emessi dall'Argentina sono stati regolarmente effettuati durante la crisi debitoria degli anni '80 e sulla scia della crisi del Peso messicano (1994/95). In ogni caso, tale circostanza non garantisce che, in un'eventuale crisi debitoria futura, i pagamenti relativi alle obbligazioni e ai titoli circolanti dell'Argentina possano essere effettuati con altrettanta regolarità. La struttura del debito estero dell'Argentina, modificatasi a seguito della rinegoziazione - la quota di obbligazioni e titoli del debito estero è notevolmente aumentata -, crea una forte possibilità che anche il pagamento dei titoli e delle obbligazioni in valuta estera emessi dall'Argentina possa subire ripercussioni negative se si verificassero seri problemi in relazione ai pagamenti esteri dell'Argentina e/o al budget. Pertanto le obbligazioni sono adatte unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali". In sostanza le avvisaglie di una elevata possibilità

che il capitale investito potesse non essere ripagato c'erano tutte, secondo quanto si apprende dalle indicazioni del prospetto informativo. Si apre così la stagione del risarcimento per i risparmiatori traditi dalle banche, con azioni giudiziali incardinate al fine di ottenere la restituzione degli importi versati per quella che a tutti gli effetti era una vera e propria truffa finanziaria. Una stagione, questa, che ha portato a risarcimenti per migliaia di euro a favore dei consumatori coinvolti, spesso all'esito di un complesso processo giudiziale che ha visto condannati primari istituti di credito per non aver correttamente profilato il rischio al momento della vendita di obbligazioni emesse dallo Stato Argentino. Ma le cronache degli ultimi anni ci presentano un altro caso, altrettanto eclatante, di truffa finanziaria: lo scandalo dei diamanti da investimento. Ecco, in una breve sintesi, come è stata architettata questa truffa finanziaria. Tra il 2011 ed il 2016 alcuni istituti di credito hanno procacciato clienti alla IDB per la vendita dei cosiddetti diamanti da investimento: i responsabili delle filiali hanno suggerito questa scelta ai propri clienti, affermando che si trattava di una scelta di diversificazione del portafoglio e, soprattutto, che si trattava di una scelta sicura, destinata ad una certa rivalutazione nel tempo.

Dopo il suggerimento da parte della banca, il cliente si incontrava nella filiale della stessa banca con un incaricato della IDB: quest'ultima società stipulava poi il contratto di compravendita con il cliente, contratto anticipato e corredato di informazioni pubblicitarie false o quantomeno fuorvianti, tra cui le seguenti:

- 1) il prezzo di vendita dei diamanti (autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente pari a due o tre volte il valore della pietra) era presentato come "quotazione di mercato" e pubblicato a pagamento su giornali economici;
- 2) si creava l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come "quotazioni", valori messi a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
- 3) si prospettava la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
- 3) la qualifica di "leader di mercato", impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento e credibilità alla propria offerta.



Ovviamente gli istituti di credito hanno lucrato ingenti guadagni a titolo di commissioni (si stimano 100 milioni di euro) il tutto in danno dei risparmiatori convinti ad acquistare dei beni (i diamanti) praticamente senza mercato. Anche in questo caso, l'unica soluzione per recuperare i soldi investiti è quella di incardinare un'azione giudiziale e già i primi Tribunali si sono pronunciati a favore dei consumatori truffati condannando le Banche alla restituzione degli importi versati. Per concludere, ecco alcuni consigli pratici per evitare di cadere vittima di una truffa finanziaria: - confrontare il rendimento promesso con quello offerto nello stesso periodo dagli intermediari tradizionali (ad es. banche) e chiedere le ragioni concrete di uno scostamento così rilevante dei guadagni promessi sempre che a proporre l'investimento truffa non sia proprio una banca; - diffidare dagli investimenti "a rischio zero", ma che al contempo assicurano alti rendimenti; - indagare, anche attraverso l'utilizzo di banche dati private o chiedendo alla Consob, le caratteristiche dello strumento finanziario proposto dal soggetto che lo propone; - acquisire una conoscenza quanto più possibile estesa dei prodotti offerti, anche attraverso l'attenta lettura della documentazione disponibile che dobbiamo sempre richiedere; - effettuare i pagamenti attraverso strumenti tracciabili; - meditare a fondo prima di coinvolgere amici e parenti nello stesso investimento (anche se avete già avuto dei guadagni), in quanto ci si potrebbe trovare incolpevolmente "complici" della truffa.

# ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO ROTTO



## In che cosa consiste?

Sarà capitato a tutti almeno una volta di finire in una situazione simile. Facendo leva sul lato emotivo, i truffatori fanno constatare il danno, ossia lo specchietto rotto, incolpando il malcapitato di averglielo procurato. In questo modo, il truffatore, per evitare le lungaggini burocratiche di compilazione del modulo CAI, spinge ad un accordo per terminare la disputa con il pagamento di una somma di denaro contante. In questo modo il malvivente riesce a sottrarre denaro alle vittime.

## Il contesto della truffa

L'abilità del truffatore consiste nel lanciare un sasso o una palla di gomma nella fiancata dell'auto presa di mira e, successivamente, rincorrere il mal capitato, costringendolo ad accostarsi e pretendendo un risarcimento in contanti per sanare il (finto) danno provocato.

Di solito il malvivente ha un atteggiamento minaccioso e aggressivo: mette in atto suoni ripetuti del clacson e insulti verso l'automobile presa di mira, per poi pretendere denaro dalla vittima una volta accostata.

## Come comportarsi per evitarla

La prima cosa da fare è mantenere la calma e cercare di **accostarsi**, ascoltando i reclami del truffatore. Ignorarli è sconsigliabile, poiché la situazione potrebbe degenerare con gli insulti ricevuti nel tentativo di farvi fermare.

Poi, di fronte alle pretese del malvivente è meglio **chiamare i vigili**. Nel caso in cui le vittime dovessero essere giovani inesperti o anziani è sempre meglio chiamare un genitore o un figlio adulto in aiuto. In tutti questi casi il truffatore preferirà lasciare perdere e andare via.

E' meglio segnarsi il numero di targa del malvivente.

## Come difendersi

Qualora vi dovreste accorgere di essere incappati in una truffa, il migliore modo per difendersi è **sporgere denuncia** presso le autorità, ricostruendo le dinamiche del fatto criminoso e segnalando la targa del malvivente.



# OTTOBRE E' IL MESE DELLA PREVENZIONE CONTRO IL CANCRO AL SENO. E' ORA DI PRENDERTI CURA DI TE!

## Conoscere il tumore della mammella

La mammella è per la donna l'organo che svolge tre nobili funzioni: estetica, sessuale e materna. Essa è costituita da tessuto ghiandolare, adiposo ("grasso") e fibroso. Quest'ultimo fa da impalcatura alla ghiandola, ricca di vasi sanguigni, linfatici e fasci nervosi. La ghiandola mammaria è rivestita esternamente dalla cute e sostenuta posteriormente dal muscolo grande pettorale. La componente ghiandolare è molto rappresentata nelle donne giovani e in pre-menopausa. Al contrario, in post-menopausa e con l'avanzare dell'età, il tessuto adiposo della mammella tende ad accrescere. Questo fa sì che la mammografia, nelle giovani donne e più in generale nelle donne con seno denso, sia più difficile da interpretare, rendendo necessaria l'integrazione con l'ecografia mammaria e a volte con la risonanza magnetica. Le cellule che costituiscono la ghiandola mammaria si modificano con il ciclo ormonale e si riproducono continuamente, sia per generare il ricambio con nuove cellule, sia per riparare quelle danneggiate. Il processo di riproduzione e crescita cellulare è complesso e regolato da molteplici geni. In condizioni di normalità avviene secondo un fisiologico programma, in modo preciso e regolare, tuttavia, l'invecchiamento e altri fattori ambientali possono danneggiare questi geni, determinando una crescita anomala e incontrollata delle cellule e il conseguente sviluppo di un tumore (calcerogenesi). Il processo cancerogenesi avviene lentamente, nel corso di alcuni anni.

In Italia una donna su 8 si ammala di tumore alla mammella e si stima che ogni anno vengano diagnosticati oltre 50.000 casi di carcinoma mammario. Fortunatamente però dal 2000 si registra una progressiva riduzione della mortalità per questa neoplasia. La maggior parte (circa il 70%) dei tumori al seno origina dalle cellule dei dotti (carcinoma duttale) mentre, una percentuale inferiore dalle cellule costituenti i lobuli mammari (carcinoma lobulare).

## Prevenzione del tumore della mammella

Le strategie preventive si basano su due approcci precisi e fra loro integranti: la prevenzione primaria e quella secondaria. La prevenzione primaria ha come obiettivo di individuare e poter rimuovere le cause che contribuiscono allo sviluppo di un tumore (fattori di rischio). La prevenzione secondaria ha l'obiettivo di ottenerne la diagnosi il più precocemente possibile. La scoperta del tumore (in genere con la mammografia e l'ecografia) nella sua fase iniziale permette terapie chirurgiche meno aggressive con maggiori possibilità di guarigione.



Essa oggi costituisce l'arma vincente nella lotta al cancro della mammella. I principali fattori di rischio per l'insorgenza del tumore mammario sono modificabili. Altri, se rimossi, possono ridurre nettamente il rischio di sviluppare il tumore al seno.

#### Fattori di rischio non modificabili

- Età: la probabilità di ammalarsi di tumore al seno aumenta con l'aumentare dell'età della donna (sebbene oltre il 50% dei tumori al seno viene diagnosticato in donne di età inferiore ai 55 anni).
- Storia riproduttiva della donna: menarca precoce (prima degli 11 anni) e menopausa tardiva (oltre i 55 anni) comportano una prolungata esposizione agli ormoni; nulli parità (nessuna gravidanza) o prima gravidanza oltre i 35 anni; non allattamento.
- Familiarità per tumore al seno e/o ovaio: il rischio di poter sviluppare un tumore al seno si aggira intorno al 10%.
- Neoplasie e trattamenti pregressi: possono indurre la ripresa della malattia.
- Mutazioni di specifici geni: alcune mutazioni a carico di specifici geni (es. BRCA1 e BRCA2), se ereditate, possono aumentare il rischio di sviluppare tumori della mammella e dell'ovaio.

Risulta pertanto importante verificare lo stato mutazionale di questi geni nei casi di tumori mammari familiari.

#### Fattori di rischio modificabili

- Terapia ormonale sostitutiva: i farmaci a base di estrogeno e progesterone, assunti dopo la menopausa per alleviarne i disturbi, possono lievemente aumentare il rischio di sviluppare un tumore al seno. Il rischio è proporzionale

• Obesità: il rischio di tumore al seno è più alto nelle donne che con la menopausa sviluppino una condizione di sovrappeso.

• Scarsa attività fisica: il regolare esercizio riduce il rischio di sviluppare un tumore al seno, aiutando a mantenere il peso corporeo e riducendo la massa adiposa.

• Limitato consumo di frutta e verdura: una dieta ad alto apporto calorico, ricca di grassi e di zuccheri raffinati o con smisurato consumo di carni rosse, aumenta il rischio di poter sviluppare un tumore al seno, così come di altre patologie.

• Alcol: il rischio di tumore al seno aumenta proporzionalmente al quantitativo di alcol assunto.

• Fumo: anche il tumore al seno sembra possa aumentare nelle fumatrici.

#### Il rischio eredo familiare

Come per le altre forme tumorali, anche il tumore mammario è nella maggior parte dei casi (92%) di origine "sporadica".



Questo significa che i danni a carico dei geni che porteranno allo sviluppo della malattia tumorale non vengono "ereditati", ma si realizzano nell'individuo durante la vita a causa di vari fattori endogeni ed esogeni.

In oltre l'8% dei casi, il tumore mammario si sviluppa in seguito a mutazioni di specifici geni, come quelle a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, "ereditate" con il corredo genetico ricevuto dai genitori. E' stato documentato che la donna portatrice di specifiche mutazioni a carico di questi geni ha un rischio maggiore di poter sviluppare il carcinoma mammario e/o ovarico durante la propria vita.

In particolare, le donne che hanno ereditato la mutazione di BRCA1 hanno una probabilità del 45-80% di sviluppare durante la vita un tumore al seno e del 20-40% un tumore ovarico. Le donne con mutazione di BRCA2 hanno un rischio del 25-60% di sviluppare un tumore al seno e del 10-20% di sviluppare un tumore all'ovaio.

Da questo deriva che avere ereditato la mutazione non significa avere ereditato la certezza che in un momento della propria vita si svilupperà il cancro. Si è invece di fronte ad una predisposizione familiare, avendo ereditato un rischio maggiore di sviluppare la malattia rispetto a chi non è portatore della mutazione.

La valutazione multidisciplinare genetica oncologica può dirimere i dubbi stabilendo l'opportunità di effettuare i test genetici che possono definire il rischio oncologico specifico. Pertanto, tali test devono essere richiesti ed effettuati solo nell'ambito di una valutazione multispecialistica con il genetista oncologo.

## Iniziative

Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Regioni, offre gratuitamente a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni (fascia d'età a maggior rischio) la possibilità di eseguire ogni due anni una mammografia, attraverso una lettera di invito in cui gura la data, l'orario e il luogo dell'esame.

Si raccomanda vivamente di aderire all'invito del SSN ad eseguire la mammografia di screening inviato dalla propria ASL di appartenenza e o re, per questo, la più ampia disponibilità collaborativa per una capillare sensibilizzazione della popolazione femminile, anche attraverso le proprie Associazioni Provinciali. Inoltre, le donne più giovani di 50 anni o con più di 70 anni, sono invitate a rivolgersi al proprio medico di fiducia, ovvero a specialisti esperti in senologia, per concordare eventuali programmi individuali di prevenzione e di diagnosi precoce (autopalpazione, visita, indagini diagnostiche-strumentali).

**Prenditi cura di te**  
A ogni età il giusto controllo

Età	Procedura
30-40	Visita annuale ginecologica
50-70	Mammografia ogni 2 anni
40-50	Esami specifici in caso di familiarità

**Una prevenzione quotidiana**

- Giungi l'autopalpazione regolarmente
- Non fumare
- Poi attività fisica
- Scogi un'alimentazione equilibrata e ricca di vegetali
- Se possibile prosegui fino ai sei mesi e oltre l'allattamento

# LA TRUFFA DEL PUMP&DUMP.

## TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

Questa tipologia di frode una volta veniva attuata attraverso telefonate oggi, grazie a Internet, è possibile raggiungere via mail un numero sempre più elevato di utenti in pochi secondi

Il Pump&Dump è oggi un'attività alla portata di tutti: è sufficiente un computer o un telefono cellulare connessi a internet per iniziare ad acquistare azioni.

### Cos'è il Pump&Dump?

Con il termine Pump & dump (tradotto "pompa e sgonfia") ci si riferisce ad una tipologia di frode che consiste nel far lievitare artificialmente il prezzo di un'azione a bassa capitalizzazione con l'obiettivo finale di vendere titoli azionari acquistati a buon mercato ad un prezzo superiore.

Se, come abbiamo anche visto nel film "The Wolf of Wall Street", una volta si trattava di uno schema che veniva attuato tramite telefono, oggi per attuare il "Pump and dump" basta inviare messaggi email ad un gran numero di persone o utilizzare i canali social.



### Come funziona?

La tecnica utilizzata consiste nell'inviare milioni di mail con la presentazione di servizi di consulenza finanziaria con cui si fa riferimento a titoli azionari appetibili dal punto di vista della redditività. Gli organizzatori della frode acquistano in anticipo titoli di piccole società a bassa capitalizzazione con un Pump and Dump: ovvero tramite un basso volume di scambio determinando un forte rialzo del titolo. A questo punto interviene il secondo passaggio, infatti l'incauto investitore una volta ricevuta la mail e valutato l'offerta si precipita ad acquistare il titolo spingendolo ulteriormente al rialzo.

Non appena i truffatori vedono aumentare le quotazioni del titolo per effetto degli acquisti si mettono a vendere lasciando la vittima con un pugno di mosche.

A questo punto i titoli si sono sgonfiati come in una mini bolla speculativa garantendo ai truffatori lauti profitti ai danni degli investitori.

## Esiste un modo per riconoscere la truffa?

La risposta a questa domanda è affermativa. In realtà esiste più di un modo per accorgersi della truffa.

Premesso che le mail sono inviate agli utenti da spammer professionisti che sanno bene su quali tasti spingere per ottimizzare l'impatto dello spamming un primo indizio è l'oggetto della mail. File dai nomi bizzarri sono da evitare così pure mail con pdf e allegati Excel di dimensione superiori fino a tre o quattro volte a file di testo.

Tali file inoltre utilizzano molto spazio di memoria sul server e anche se intercettati e messi in quarantena potrebbero intasarlo fino a che non vengono cancellati. In questo caso è meglio utilizzare software in grado di bloccarli prima che raggiungano il server.

Il metodo di protezione più efficace però è quello di usare il buonsenso ricordandosi che niente viene regalato.



Nella maggior parte dei casi alle spalle di questi truffatori ci sono organizzazioni criminali internazionali; come emerge dall'ultimo report dell'autorità per i mercati finanziari, infatti, la sede è quasi sempre in paradisi fiscali e legali.

Nel caso si ritenga di essersi imbattuti in un caso di Pump&Dump, è sempre meglio richiedere una consulenza a un avvocato esperto. Farsi assistere da uno studio legale, quindi da un professionista dedicato, è l'unica soluzione per evitare di sperperare i propri risparmi e/o provare a recuperare i soldi spesi.

Esaminando insieme il caso, l'avvocato può preparare i documenti per denunciare la società promotrice della vendita di azioni e procedere con il tentativo di recupero dei crediti.

Inoltre, è importante ricordare che nemmeno ricorrendo a un avvocato si ha la matematica certezza di recuperare i soldi persi. Molto dipende dalle tempistiche in cui si richiede consulenza, dall'astuzia dei truffatori nel far sparire il denaro e altre incognite.



# AIUTIAMO L'AMBIENTE E LA NOSTRA SALUTE.

## ARRIVA LA MILANO PLASTIC FREE.



### L'annoso problema legato all'eccessivo utilizzo di plastica

Per capire la portata del problema dell'abuso di utilizzo della plastica nella società contemporanea, con la relativa dispersione nell'ambiente, è possibile analizzare i dati che ci vengono forniti da Legambiente sul consumo in Europa. L'Unione Europea consumerebbe infatti ogni anno circa 60 milioni di tonnellate di plastica (stando ai dati del 2016) di cui il 40% associata agli imballaggi. La produzione e l'incenerimento di tali quantità comporta 400 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> (dati del 2012), un costo oltremodo penalizzante per l'ambiente. Altro dato sconvolgente riguarda la plastica in mare: la metà di quella recuperata riguarda beni monouso quali buste, posate, bicchieri, cotton fioc, piatti, cannucce, tazze, contenitori per alimenti, involucri... Ogni anno sono 8 milioni le tonnellate di plastica che finiscono in mare; per fare un esempio chiarificatore, ogni minuto un camion ricolmo di plastica finisce riversato in acqua. Sempre secondo Legambiente l'Italia sarebbe il secondo produttore di plastica in

Europa con un'immissione al consumo annuale di 6/7 milioni di tonnellate. Amsa comunica invece che Milano produrrebbe circa 30.000 tonnellate di plastica per anno.

### Plastica e Unione Europea

Nel novembre 2018 l'Unione Europea ha introdotto un importanete provvedimento che prevedeva il divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso quali posate, cannucce, cotton fioc, ed entro il 2021 gli stati membri dell'Unione dovranno pensare e proporre iniziative mirate alla sostenibilità della produzione nella direzione di beni che possano essere oggetto di riutilizzo, riparazione e riciclaggio. Entro il 2029 gli Stati Membri dovranno riuscire a recuperare con la raccolta differenziata almeno il 90% delle bottiglie di plastica. In tema di bottiglie, è previsto che queste debbano contenere entro il 2025 il 25% di prodotto riciclato per passare al 30% nel 2030.

### Milano Plastic Free

Era il 18 febbraio 2019 quando la città di Milano, unitamente a Legambiente e Confcommercio Milano, ha dato vita al progetto "Milano Plastic Free", iniziativa limitante l'utilizzo delle plastiche. E' infatti fatto notorio ormai che il maggior utilizzo di plastica avvenga nelle grandi città, con alti momenti inquinanti nei servizi notturni (bar, locali e ristoranti).

L'iniziativa, nata originariamente per attenuare lo spreco di materiale durante la movida in aree quali Isola e Niguarda, ha visto il nascere di una nuova forza di locali con obiettivo plastic-free spargersi per tutta la città. Bottiglie di vetro al posto di quelle di plastica, contenitori riutilizzabili per il cibo veloce (salse, patatine), cannucce e tappi biodegradabili. E' stata poi creata una mappa che può raccontare ciascuna iniziativa di ciascun locale nella lotta alle cattive abitudini. Non solo giovani oggetto di iniziative anti-plastica, ma anche giovanissimi. Nel settembre 2019 infatti il Comune ha consegnato, quale simbolo della battaglia (ancora ampiamente da vincere), una bottiglia di alluminio agli studenti di elementari e medie di Milano.

### **Anche a Milano si lotta contro la plastica...in acqua!**

E' del settembre 2019 la lieta notizia secondo cui, attraverso l'installazione in 13 località italiane dei cosiddetti "seabin" (cestini del mare), siano stati raccolti in meno di un anno oltre 1.500,00 chili di rifiuti galleggianti. Uno di questi tredici siti è appunto la Darsena milanese, che si affaccia su bacini e corsi d'acqua artificiali (i Navigli), in cui con i detti dispositivi si è potuto recuperare anche fino a 1,5 kg di detriti al giorno. La Darsena è infatti un luogo molto frequentato a Milano, sia durante la settimana che durante i week end, che notte e giorno raccoglieva nei tempi precedenti al coronavirus migliaia di visite da parte di cittadini e visitatori, con annessi consumi e cattivi costumi.

I seabin milanesi hanno funzionato come veri e cestini in acqua raccogliendo ventiquattro ore e sette giorni alla settimana anche le temutissime microplastiche con diametro dai 2 ai 5 millimetri e le microfibre da 0,3 millimetri che, attaccandosi alle alghe, vengono ingerite dai pesci, entrando così nella catena alimentare. Una minaccia non solo per la natura e gli animali, ma anche per l'uomo!



# ABBONAMENTO

# 2020

€ 60,00

LEGGI SU TELEFONO O TABLET  
(ANDROID/APPLE)

**CLICCA QUI**

# GIOCO D'AZZARDO: PATOLOGIA CHE LACERA LE FAMIGLIE



## CODACONS SPIEGA COME PREVENIRE QUESTA PATOLOGIA E COME AFFRONTARLA

La ludopatia, ovvero il gioco d'azzardo patologico (GAP), è diventata senza dubbio una piaga capace di distruggere famiglie e bruciare i risparmi accumulati in una vita. Secondo l'ASL Milano questo problema si sta diffondendo in tutte le fasce d'età della popolazione. I numeri sono allarmanti: nel 2011 ben 19 milioni di residenti italiani tra i 15 e i 64 anni hanno giocato, ovvero il 47% della popolazione totale. Solo in Lombardia se ne stimano ben 3 milioni, quindi il 46% dei Lombardi. La spesa totale si aggira intorno a 1400,00 € per cittadino Lombardo. Inoltre, oltre ai gratta e vinci e alle slot machine, ciò che sta più dilagando è il gioco online.

Ecco il decalogo per riconoscere il giocatore patologico. Ecco 10 segnali che permettono di riconoscere il giocatore patologico:

1. L'aumento sporadico nel giocare d'azzardo.
2. Giocare cifre sempre più alte in modo da continuare ad alzare la posta in gioco.

3. Irrequietezza nel momento in cui si tenta di smettere di giocare.
4. Il gioco come via di fuga dai problemi.
5. In caso di perdita, si continua a giocare per "rifarsi".
6. Mentire per dissimulare il grado di patologia dal gioco.
7. Compire azioni illegali.
8. Mettere in discussione relazioni o lavoro a causa del gioco.
9. Chiedere soldi a causa di una situazione economica tragica dovuta al gioco.
10. Cercare di smettere di giocare senza riuscita. Se vi riconoscete in questi punti o conoscete qualcuno che ha i sopra elencati comportamenti, sappiate che guarire è possibile, ma è necessario intervenire subito e chiedere aiuto prima che sia troppo tardi!

## Le conseguenze delle scommesse online

L'incremento dell'utilizzo dello strumento dell'e-commerce nella nostra società, riguarda tre differenti macro-aree, che così si possono così suddividere:

·Area psicologica: ossessione del gioco, senso di onnipotenza, presunzione, nervosismo, irritabilità, ansia, alterazioni del tono dell'umore, persecutorietà, senso di colpa, alterazioni dell'autostima, tendenza alla superstizione, aumento dell'impulsività, distorsione della realtà;

·Area fisica: alterazioni dell'alimentazione, cefalea, conseguenze fisiche dell'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcol, sintomi fisici d'ansia (tremori, sudorazione, ecc.);

·Area sociale: danni economici, danni morali, danni sociali, danni familiari, danni lavorativi, difficile gestione del denaro, isolamento sociale. Tra di essi ci focalizziamo soprattutto sui danni al nucleo familiare ed i danni economici che può comportare l'e-commerce. Il numero di persone che sono passate dall'utilizzare le slot machine nei bar e nei casinò e da altre forme di scommesse "fisiche", al gioco online è sempre costantemente in aumento, e ciò ha provocato e sta provocando, più di una conseguenza sulla quale è necessario soffermarsi. Infatti, il dato che spesso viene dimenticato è quello relativo ai fa miliari ed ai terzi coinvolti. Un triste esercito di genitori, figli e fratelli che spesso subiscono conseguenze pesanti pur non avendo alcuna colpa, se non quella di essere parenti di un soggetto dedito al gioco

d'azzardo online. Il gioco cd."passivo" coinvolge, per ogni giocatore, tra le 5 e le 7 persone. Una categoria che comprende, soprattutto, mogli, figli e genitori.

Se portiamo tutto in cifre su un numero minimo di 302.093 giocatori patologici, i danneggiati dal gap passivo sono 1.510.465 persone. Si raggiunge così un numero di 1.812.558 persone coinvolte. Spesso l'incremento del gioco online e delle scommesse effettuate tramite tale modalità genera, oltre che nei casi limite, situazioni violente, anche e, soprattutto, accompagnate da un numero sempre maggiore di bugie e falsità. I legami familiari possono facilmente spezzarsi per vari motivi, ed il numero di separazioni e di divorzi che fanno seguito alla diffusione dal gioco d'azzardo online è in crescente aumento.

I centri di cura statali e privati, rappresentano i soggetti adibiti, per provare a ricucire i legami fra i coniugi e i figli. Il numero dei giocatori è amplificato, in Italia, dalla presenza di una slot machine ogni 143 abitanti (facendo un parallelismo, in Germania e in Spagna questo numero sale a 261 e 245 cittadini). Ma non è finita qui.



Alcuni casi hanno messo in luce la presenza di un forte legame tra la dipendenza dal gioco d'azzardo online e la violenza all'interno della famiglia.

Da uno studio dell'Università di Melbourne, in Australia, emerge come una buona metà dei familiari di giocatori 'problematici' hanno riferito episodi di violenza nella propria famiglia negli ultimi 12 mesi. Gli stessi giocatori hanno ammesso di avere una tale frustrazione dai problemi di gioco del partner o di altro familiare, da arrivare a di sfogarsi picchiando i figli.

Lo studio guidato da Alun Jackson, direttore del "Problem Gambling Treatment Research Centre" fotografa un quadro inquietante: la frustrazione causata da un familiare con problemi di questo tipo induce una persona su cinque a commettere violenza contro il giocatore o contro i figli. Molte di queste persone, come atto di disperazione, ricorrono alla violenza per cercare di cambiare la situazione. Molto importante quanto detto dalla Dott.ssa Martina Gambacorta, psicologa e psicoterapeuta, in occasione del convegno "La vita non è un gioco. L'uso responsabile del denaro ed il gioco d'azzardo" tenutosi a Zevio (Vr) il 5 Maggio del 2014. Infatti, dall'analisi delle nuove forme del gioco d'azzardo nell'era multimediale, si è appurato come esso sia diventato sempre più veloce, tecnologico, con una sempre più bassa soglia d'accesso

e quindi di cautele apprestate. Questo comporta il fatto che le giocate effettuate siano sempre più fatte in solitudine, con sempre minor possibilità di controllo per la famiglia e per i parenti del giocatore. Tutto ciò fa scaturire un vero e proprio circolo vizioso. Infatti l'aumento della dipendenza da gioco online, producendo una forte eccitazione e tensione, che aumenta nei periodi di stress, un senso di liberazione e gratificazione durante il gioco, un forte senso di perdita di controllo nel compiere atti illegali o negligenza sul lavoro o abuso di sostanze o sbalzi di umore in casa portando, finisce per provocare un sempre maggior isolamento del giocatore dalla famiglia, fino a portare nei casi più gravi anche gravissimi episodi di violenza domestica. Ciò porta a un notevole isolamento sociale e un senso di malessere sempre più forte che porta a sua volta a giocare ed a sempre più frequenti episodi di violenza. E così via in un circolo vizioso infinito. La Dott.ssa Martina Gambacorta, individua come fase che spesso rappresenta il punto di non ritorno, è quella in cui vi è la totale perdita di controllo, in cui si gioca per vincere e recuperare i soldi persi, chiedendo soldi "in prestito" ad amici, familiari, venendo meno il proprio sistema di valori personali, portando le persone a mentire e rubare in casa propria.



I familiari spesso iniziano ad accorgersi che c'è qualcosa che non va e ciò innesca nel giocatore ulteriore frustrazione che tenterà di affievolire attraverso il gioco. Se il crollo emotivo non lo schiaccia al tal punto da fargli fare scelte irreparabili, il giocatore in questa fase viene spinto dai familiari a farsi aiutare. Certo la motivazione non è ancora salda e il giocatore non è ancora pienamente consapevole di tutto ciò che è accaduto e dei problemi che si sono innescati, ma è un inizio per poter interrompere la spirale. Successivamente, grazie a percorsi terapeutici multidisciplinari la persona può cambiare definitivamente la propria vita: interruzione del gioco, aiuto a gestire con attività ricreative il tempo vuoto, colloqui motivazionali per creare la giusta alleanza terapeutica, gruppi di mutuo aiuto, approcci in cui si aiuta l'ex giocatore a ristrutturare cognitivamente le credenze irrazionali relative al gioco, terapia che aiuti il giocatore e la famiglia a gestire l'impatto emotivo, se necessario terapia farmacologica per gestire l'eventuale co-morbidià con altre patologie psichiche o abuso di sostanze. L'aiuto e il sostegno familiare in questa fase è fondamentale; perché solamente con il sostegno e l'aiuto costante della famiglia il giocatore patologico può pensare di uscire dalla spirale in cui è caduto. Tale fenomeno, che molto spesso rimane in ombra e sullo sfondo rispetto a tante altre considerazioni nel mondo del

gioco d'azzardo online merita un'ulteriore approfondimento e deve essere studiato in modo assai più efficace nei suoi riflessi psicologici.

## In conclusione

Il set ore dell'e-commerce, come abbiamo avuto modo di vedere nell'odierna disamina, sta attraversando un momento di grande crescita nel nostro Paese, seppur con tutti i limiti del caso. Rispetto, infatti, ad alcuni altri paesi dell'area UE l'Italia non è certo all'avanguardia. E ciò è dovuto a molteplici fattori; fattori prima di tutto fisiologici, come la scarsa diffusione in alcune aree del nostro Paese della connessione a banda larga; oppure ancora fattori legati alla poca fiducia nei confronti dei rivenditori; ma soprattutto, prima di tutto, ciò è dovuto a fattori culturali. Prima di tutto deve avvenire un cambiamento culturale all'interno della nostra società. L'incertezza e la mancata fiducia nel settore dell'e-commerce, infatti, è nella stragrande maggioranza dei casi dovuta a fattori che poco o nulla hanno a che fare con reali problemi. C'è però in tutto questo un lato "oscuro", quello delle scommesse e del gioco d'azzardo online.



L'aumento indiscriminato del settore del gioco e delle scommesse d'azzardo online, se non viene unito ad un conseguente incremento delle tutele per i giocatori, sia dal punto di vista informatico, sia dal punto di vista medico-sanitario, rischierà di comportare conseguenze gravi ed irreversibili.

Il numero dei giocatori online, e che si sono spostati dal settore delle scommesse sportive fisiche a quelle online è aumentato esponenzialmente negli ultimi due anni; i dati del primo periodo del 2017 riporta già un incremento enorme rispetto ai dati degli anni passati, primo tra tutti il 2016, che già era un anno record come numero di scommesse online.

Il dato inizia a far paura, perché il diffondersi progressivo delle nuove tecnologie, con l'utilizzo sempre maggiore di smartphone e tablet, anche da parte dei più giovani, rischia di far venir meno la reale consapevolezza del rischio che tali attività comportano, non solo per il singolo giocatore, ma anche e soprattutto, per la famiglia del medesimo.

Un incremento delle scommesse online che non sia accompagnato da un reale cambiamento culturale di tutti coloro che sono coinvolti, rischierà di comportare solamente conseguenze gravissime per tutti.



# CONSULENZA ONLINE



[HTTPS://WWW.CODACONSLOMBARDIA.IT/  
CONSULENZE-ONLINE/](https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/)

# LE NUOVE NORME SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI IN VIGORE DAL 1/4/2020

Dal primo Aprile 2020 è entrata in vigore la nuova normativa, prevista dal reg. (UE) n. 1169/2011 riguardante l'etichettatura di origine UE. Specificatamente, si tratta dell'art. 26 del regolamento UE sopra richiamato di cui da esecuzione il regolamento esecutivo UE 775/2018 che riporta che solo in alcuni casi vi è l'obbligo di indicare la provenienza dell'ingrediente primario in etichetta. Che cosa è l'ingrediente primario? Dalla normativa si evince che sia "l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa". Il regolamento UE predispone che solo laddove il consumatore si trovi nella situazione di non comprendere la provenienza di un alimento a causa di immagini, simboli, diciture o termini sulla confezione che si riferiscono a luoghi geografici allora all'ingrediente primario deve essere riportata l'origine di esso. Ad esempio, se al di sopra un pacco di pasta fosse rappresentata la bandiera italiana e il grano non fosse di origine italiana allora dovrà essere specificato dove è stato coltivato il grano. Quando il regolamento non si applica? Quest'obbligo viene meno laddove ci trovassimo dinanzi a prodotti DOP, IGP e STG questo perché già l'attribuzione di queste sigle permette di determinare l'origine del prodotto. Il Grana padano è prodotto solo in pianura padana, la Feta solo in Grecia...



Non si applica nemmeno alle indicazioni protette in virtù di accordi internazionali come quello che intercorre tra UE e Cina con il quale sono protetti moltissimi prodotti italiani come la Bresaola della Valtellina, l'Aceto Balsamico di Modena, Franciacorta e via dicendo. Ultimo ambito di non applicazione della nuova normativa è quello che concerne i marchi di impresa registrati quando questi rappresentino già un'indicazione geografica: l'Asiago! L'Italia, nonostante l'entrata in vigore del regolamento esecutivo, ha prorogato, sino al 31 Dicembre 2020, diverse disposizioni nazionali che riguardano:

- 1-L'origine del latte;
- 2-Origine del grano duro nella pasta di semola;
- 3-Origine del riso;
- 4-Origine del pomodoro.

La richiesta di proroga sino al 31 dicembre 2021 del decreto sul latte e formaggi è stata notificata a Bruxelles e presto saranno notificate altre richieste di proroga. Mipaaf e Mise hanno già posto la firma per la proroga riguardante l'obbligo di porre in etichetta l'origine del grano duro, riso e derivati del pomodoro.

Patuanelli, Ministro dello Sviluppo economico, e Bellanova, Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, hanno deciso di optare per la trasparenza.

Cosa troviamo riportato sulle etichette?

- grano e pasta

Le confezioni di pasta secca prodotto in Italia devono continuare ad riportare obbligatoriamente:

a. Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture seguenti: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;

b. se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

- riso

sull'etichetta del riso devono continuare a essere indicati:

- a. "Paese di coltivazione del riso";
- b. "Paese di lavorazione";
- c. "Paese di confezionamento".

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".

Qualora queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

- pomodoro

Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:



a. Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;

b. Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".

Le indicazioni riguardanti l'origine devono essere poste sull'etichetta in un punto evidente e nel medesimo campo visibile e devono essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

## LA VOCE DEL CONSUMATORE

Buongiorno, sono un pensionato ed ho bisogno del vostro aiuto riguardo a un problema con la Fastweb, si tratta di bollette con fatturazione a 28 giorni, invece che ogni fine mese. E' sempre la stessa storia, sono quasi 2 anni, precisamente dal 2017 che mi vengono addebitate fatture il 28 del mese. Io da bravo cittadino ho sempre pagato per non rischiare di rientrare nella categoria dei "cattivi pagatori". Nel frattempo, ho cercato di avere dei chiarimenti al riguardo, ma gli operatori, come solito fare in tali circostanze, non mi hanno ascoltato, anzi mi hanno anche tratto male forse, perché pensano che un povero anziano non capisce nulla dopo una certa età. Quindi, stanco di questa situazione, ho deciso di mettermi il cuore in pace, perché ho una certa età e non voglio sprecare gli ultimi giorni della mia vita a tentare di avere informazioni che non avrò mai da parte loro. Tuttavia, un mio conoscente mi ha avvertito che c'è un modo per risolvere tale questione, Voi sapete dirmi come? Vi ringrazio in anticipo. Risposta della Redazione: Caro consumatore, il 12 luglio 2019, il Consiglio di Stato a messo fine al problema della fatturazione a 28 giorni, condannando al rimborso diversi gestori tra cui, Vodafone, Wind 3 e Fastweb, mentre riguardo Tim non è ancora chiara la procedura di rimborso. Le spiego molto chiaramente come funziona il rimborso. Il gestore telefonico ha il dovere di rimborsarle i giorni erosi dalle bollette in modo automatico, ovvero le verranno accreditati nella prossima fattura. Quindi, non dovrà compilare nessun modulo o inviare la richiesta di rimborso. Il tutto avverrà in maniera automatica.

### IL TABOO DEL DIRITTO DI RECESSO: RISOLVIAMOLO.

Commento alla sentenza C-681/2017, Sez. VI della Corte di Giustizia Europea La Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata sull'art. 16 della Direttiva europea sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE) in materia di eccezioni al diritto di recesso. La vicenda da cui trae origine la sentenza è la seguente: un'azienda specializzata nella commercializzazione di materassi ha negato ad un proprio cliente la possibilità di restituire il materasso, acquistato online, entro il termine di 14 giorni dalla consegna per aver rimosso la pellicola protettiva di cui era rivestito. L'azienda, nel caso di specie esclude il diritto di recesso, perché l'acquisto di beni sigillati non si presta ad essere restituito per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e soprattutto se i beni sono stati aperti dopo la consegna. A quel punto, il consumatore non aveva altre alternative che agire in giudizio per il rimborso del corrispettivo versato e delle spese di riconsegna sostenute in quanto, nelle clausole previste nel contratto, l'azienda si faceva carico anche di tali costi. La Corte pronuncia una sentenza in favore del consumatore, in quanto, nel caso di specie si tratta di una vendita a distanza, l'acquirente deve poter provare il bene anche se questo comporta la possibilità di entrare direttamente in contatto con il corpo umano. La sentenza si occupa di un tema che è all'ordine del giorno: il diritto di recesso. Quando è possibile esercitarlo? Il consumatore ha la facoltà di rinunciare all'acquisto quando si tratta di contratto a distanza(telefono, online, via email/fax) o negoziato fuori dei locali commerciali del venditore (vendite a

domicilio o sul posto di lavoro, ma anche in occasione di un viaggio promozionale organizzato dal venditore o quando si viene avvicinati per strada e poi invitati ad entrare nel punto vendita per concludere l'acquisto). È possibile recedere entro 14 giorni che decorrono dalla data in cui il contratto è stato concluso o dalla consegna del bene. Il diritto di recesso è escluso: · per i beni deteriorabili o breve scadenza (es: gli alimenti), i beni personalizzati o su misura, i prodotti informatici, audio o video che il consumatore ha già aperto, giornali e riviste (non abbonamenti); · riguardo i servizi come quelli di riparazione, manutenzione urgenti, il noleggio di autovetture, etc.

Un caso di Alzheimer in famiglia:  
chi deve pagare le rate alla struttura  
presso la quale il paziente è ricoverato?

Commento alla sentenza n. 2287/2018  
della Corte D'Appello di Milano

La Corte d'Appello di Milano con tale sentenza ha messo fine al grande problema di tanti familiari che, non potendo prestare le dovute cure a un proprio caro malato di Alzheimer, sono costretti a rivolgersi a strutture ospedaliere e quindi a pagare rate esose. La decisione è stata presa dopo un ricorso presentato da una coppia di coniugi. Gli appellanti, dopo aver ricevuto un'ingiunzione di pagamento di oltre 30 mila euro, richiesta a titolo di corrispettivo delle prestazioni assistenziali erogate a favore di un loro coniuge, malato di Alzheimer, in seguito deceduto, hanno deciso di fare ricorso, perché erano stanchi di pagare le rate che la struttura sanitaria chiedeva. La Corte d'Appello dopo aver ascoltato le parti, analizzato tutti gli elementi di fatto e di diritto, accoglie il ricorso dei due signori.

Prima di capire le motivazioni che hanno spinto i giudici della Corte d'Appello a giungere a tale pronuncia, è necessario sottolineare che, il morbo di Alzheimer è una malattia che ha carattere degenerativo e come altre patologie di tale gravità necessita numerose prestazioni socio-assistenziali.

Questo che cosa significa? Maggiori costi che, i parenti del malato di Alzheimer non posso affrontare per una serie di motivi:

1) per il fatto che non tutte le famiglie percepiscono una remunerazione tale da consentire di far fronte a ingenti costi che, la struttura presso la quale il loro coniuge, ricoverato richiede;

2) perché tutti i cittadini pagano il ticket sanitario, ovvero una quota al Servizio Sanitario Nazionale per ricevere prestazioni.

Quindi, quali sono i motivi per cui i giudici della Corte hanno deciso che i familiari non devono più pagare le rate alla struttura presso cui è ricoverato un loro parente, malato di Alzheimer? Poniamo attenzione alle seguenti leggi:

- Regione Lombardia n. 3 del 2008 ;
- Regione Lombardia n. 33 del 2009.

Esse pongono a carico dell'utente, e di coloro che sono civilmente obbligati per lo stesso, la comparazione agli oneri. L'art. 32 della Carta Costituzionale, nel senso di ritenere gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale.

**CONCLUSIONE:** tutte le spese debbono essere non più a carico dei parenti del ricoverato, bensì a carico della struttura SSN.

## SULLA STRADA DEL RICORSO

Automobilisti, Motociclisti, camionisti, ciclisti e pedoni prestate attenzione!

Se è vero che l'ultima categoria citata soffre sulla propria pelle il rischio dell'insicurezza delle nostre strade, è altrettanto vero che le sempre più stringenti regole del Codice della Strada stanno mettendo a dura prova il portafoglio e la pazienza dei cittadini.

La nostra intenzione è informare l'utilizzatore quotidiano di veicolo a motore circa i propri diritti in tema di sanzioni amministrative. Avete ricevuto l'ennesima multa? è bene sapere che forse qualcosa si può fare e che, davanti alla legge, non si è sprovvisti di tutela.

Innanzitutto si sottolinea che ove si voglia contestare una sanzione, questa non dovrà essere pagata. In caso di pagamento non sarà possibile ricorrere.

Se il verbale non viene notificato entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione, la sanzione amministrativa sarà invalida.

Sul punto bisogna prestare attenzione:

1) il calcolo dei 90 giorni decorre dalla data di commissione dell'infrazione (NON dalla data della rilevazione a video del pubblico ufficiale, come invece è spesso indicato sui verbali) sino alla data di consegna della raccomandata contenente la sanzione all'ufficio postale (è possibile utilizzare il servizio telematico "Dove e quando" di Poste Italiane per sapere la data di ricezione da parte dell'ufficio).

2) In caso di notifica oltre i 90 giorni è necessario rilevare l'invalidità attraverso una delle tre azioni che seguono, non è possibile non pagare e basta.

- PREFETTO

Entro 60 giorni dalla notifica della

della sanzione è possibile presentare, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano, ricorso al Prefetto del luogo dove è stata rilevata la contravvenzione (ad es. se la sanzione avviene a Sesto san Giovanni in provincia di Milano, il ricorso sarà presso il Prefetto di Milano).

Ma cosa deve contenere il ricorso? Il ricorso deve contenere necessariamente una serie di dati essenziali (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, riferimenti della sanzione impugnata, descrizione dei fatti e motivi in fatto e diritto per i quali si ricorre) che non potranno essere omessi, pena il rigetto.

Dovrà in ogni caso essere firmato dal ricorrente. Il Prefetto avrà 210 giorni per emettere il provvedimento e 150 giorni dall'emissione del provvedimento per notificarlo (ovvero spedirlo alla residenza del ricorrente). Non ci sono spese e si può agire senza risposta negativa, la sanzione da pagare sarà piena (cioè pari al doppio dell'importo indicato sul verbale iniziale). Infine è possibile richiedere nel ricorso la cosiddetta "pubblica udienza" in base alla quale potrete essere convocati per spiegare a voce le vostre ragioni.

- GIUDICE DI PACE Entro 30 giorni dalla notifica della sanzione è possibile depositare ricorso al Giudice di Pace del luogo presso cui è stata commessa l'infrazione da contestare, pagando un contributo unificato di € 43,00 (se la sanzione non è superiore a € 1.000,00, altrimenti se il valore è tra € 1.000,00 e € 5.000,00 il contributo unificato sarà di € 98,00 oltre a marca da bollo di € 27,00).

Si tratta dello strumento di ricorso probabilmente più imparziale dal momento che la procedura verrà gestita da un Giudice esterno alla pubblica amministrazione, e perché sarà possibile effettuare delle udienze in cui ci sarà rapporto diretto col giudicante, durante le quali si potranno chiarire a voce i fatti.

L'ente pubblico potrà difendersi in giudizio al pari del ricorrente attraverso l'impiego di funzionari e/o legali.

Per le multe fino a € 1.000,00 il cittadino può stare in giudizio da solo, sopra detta soglia dovrà presentarsi con un avvocato.

L'iter avanti al Giudice di Pace è allo stesso tempo è certamente il più complicato poiché regolato dal codice di procedura civile e perché taluni atti necessari da compiere in giudizio (redazione del ricorso, deposito del ricorso, partecipazione all'udienza etc) sono regolamentati da specifici formalismi che, se non rispettati, potranno determinare una pronuncia non favorevole da parte dell'autorità.

Ove l'esito della sentenza sia negativa, se è stata chiesta la sospensione della multa con il ricorso introduttivo, è possibile beneficiare del vantaggio di pagare lo stesso importo indicato sulla sanzione originaria (contrariamente a quanto avviene avanti al Prefetto). Inoltre, sempre in caso di esito negativo, potreste essere condannati al pagamento delle spese sostenute dal Comune (o dall'ente pubblico) per la difesa in giudizio.

## I 10 COMANDAMENTI DEL RICORSO

- 1) Non pagare la contravvenzione;
- 2) ricorrere contro il verbale notificato alla residenza o notificato a mani direttamente dall'agente (mai contro il verbale di avviso che normalmente viene lasciato sul tergicristallo);
- 3) il ricorso può essere depositato a mani (presso la Prefettura o il Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione) per cui sarà sempre necessario avere un timbro su copia del ricorso stesso che provi l'avvenuto deposito, oppure può essere spedito con raccomandata di cui si dovranno conservare le prove dell'invio;

4) in caso di contestazione non immediata la sanzione deve essere notificata alla residenza entro 90 giorni dalla commissione del fatto (90 giorni tra la commissione del fatto e la consegna alle poste);

5) in caso di irregolarità del verbale non si può non pagare e basta, bisogna sempre ricorrere; il consumatore può stare in giudizio avanti al Giudice di Pace fino a € 1.000,00, in caso di valore superiore potrebbe esser autorizzato dal Giudice stesso;

6) il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace sono alternativi.

7) Al ricorso va allegato l'originale della multa, la copia dei documenti e, se si ricorre la Giudice di Pace, il versamento del contributo unificato con il modulo di iscrizione rinvenibile sul sito internet dell'autorità (GdP o Tribunale) o direttamente in loco;

8) i ricorsi vanno firmati;

9) contro l'ordinanza del Prefetto che non accoglie le eccezioni sollevate è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza;

10) sono legittimi a proporre ricorso il proprietario del veicolo oppure il conducente che ha commesso l'infrazione.

**IMPORTANTE:** La residenza è il luogo dove usualmente vengono notificate le sanzioni amministrative al cittadino. L'eventuale permanenza all'estero o l'abituale dimora presso altro indirizzo NON sono motivi giuridicamente utili per far valere la mancata notifica. Lo stesso dicasì per il non farsi trovare togliendo l'indicazione del nome dal citofono o dalla cassetta della posta. In questi casi la notifica potrà compiersi tramite l'avviso di ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale e l'affissione presso la casa comunale.

	GIUDICE DI PACE	PREFETTO
COSTI	€ 43,00 di CU + € 27,00 di marca fino a € 1.000,00. € 98,00 + 27,00 fino a 5.000,00	Nessuno
GIORNI PER RICORRERE	30 dalla notifica della multa	60 dalla notifica della multa
IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO	Con la sospensiva, si paga la multa originaria. Rischio spese legali	Il doppio della sanzione originaria
RICORSO IN "SECONDO GRADO"	Tribunale	Giudice di Pace

### PERCHÈ RICORRERE?

È opportuno contestare una sanzione quando vi è un motivo valido che può ricadere su uno dei seguenti elementi:

- 1-il mancato rispetto della notifica entro 90 giorni dalla data d'infrazione (o 150 se residente all'estero);
- 2-vizio di forma (erronea indicazione di un elemento essenziale: identità, luogo, violazione etc..);
- 3-mancata omologazione degli apparecchi per la rilevazione elettronica; mancanza di opportuna segnaletica di rilevatore elettronico fisso o mobile; multa redatta dagli ausiliari del traffico fuori dalle loro competenze (che sono la sosta e/o la fermata del mezzo); errore di notifica;
- 4-notifica anche dopo l'avvenuto pagamento.

**2) Sull'errata notificazione**

(Descrizione delle circostanze che riguardano il vizio di notifica)

Pertanto è venuto meno un fondamentale principio di informazione che il diritto pone in capo alla Pubblica Amministrazione e a favore del cittadino.

La sanzione comminata, a seguito del mancato perfezionamento della notifica, dovrà considerarsi nulla.

Per tutti questi motivi, il ricorrente

**CHIEDE**

che la S.V. Ill.ma, riscontrate l'infondatezza e l'illegittimità degli accertamenti operati, voglia dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati

**CHIEDE**

altresì che la S.V. Ill.ma Voglia sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati, attesa la fondatezza dei motivi addotti ed il grave pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti stessi, considerata l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie

**CHIEDE**

In via istruttoria ammettersi interrogatorio formale sui capitoli di prova che ci si riserva di indicare

**DICHIARA**

ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che:

- non è stato presentato preventivo ricorso al Prefetto avverso i provvedimenti impugnati;
- non è stato effettuato il pagamento delle somme a titolo di sanzione indicate nei verbali impugnati

**DICHIARA**

altresì, ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002, sotto la propria personale responsabilità, che il valore del presente procedimento è di € [-]. Pertanto versa il contributo unificato di € [-]. Si allegano:

- 1) verbale;
- 2) carta d'identità
- 3) altri documenti

SI COMUNICA CHE LE NOTIFICAZIONI NEL CORSO DELLA CAUSA POSSONO ESSERE INOLTRATE AL N. DI TELEFONO , OPPURE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

Milano, il [-]

Sig. [-]

## **MODELLO RICORSO AL PREFETTO**

PREFETTO DI MILANO

RICORSO EX ART. 203 D.LGS N. 285/92 E AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81

La sottoscritta [-], C.F. [-], nata a [-], il [-], residente in [-] e ivi domiciliata

### **PREMESSO**

che riceveva verbale di accertamento d'infrazione al Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, verbale n. [-], rif. accertamento di infrazione (doc. 1), emesso dalla Polizia Locale di [-], notificato in data [-] (doc. 2), per la presunta violazione dell'art. [-] comma [-] del D.Lgs. 30.04.1992 relativa alla data del [-], ora [-], targa [-], Via [-] all'incrocio con Via [-].

La sottoscritta intende proporre ricorso all'Ecc.mo Prefetto di Milano sulla base dei seguenti

### **MOTIVI**

#### **IN VIA PRINCIPALE**

1) Si eccepisce primariamente l'assoluta incertezza relativa all'indicazione dell'infrazione. Il verbale infatti riporta la dicitura "VIA", ben evidenziandosi l'errore ricadente sul requisito essenziale di luogo. E' possibile affermare che i verbali di accertamento di violazione al CdS sono nulli in caso di assoluta incertezza circa il tratto di strada dove si sarebbe consumata la presunta violazione. Un' affermazione come quella appena citata, risulta lesiva del diritto di difesa del sanzionato, il quale non viene posto nelle condizioni di poter effettuare tutta una serie di verifiche circa la legittimità dell'accertamento. Al riguardo si indica l'art. 383, co.1, d.P.R. 495/1992, secondo cui "Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta", nonché l'art. 385, co. 1, d.P.R.495/1992, il quale prevede che "Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire". Si precisa che la Via è una via centrale che si caratterizza per la lunghezza e i numerosi incroci, non essendo così possibile ad oggi conoscere non solo l'incrocio presso cui si sarebbe compiuta la violazione, ma anche la via esatta presso cui sarebbe stata in sosta l'autovettura. A tal proposito, si veda il punto seguente;

2) Si allega dichiarazione del teste Sig. il quale aveva modo di precisare che "[-]" (doc. 3);

3) Non è stata presentata alcuna documentazione fotografica da parte della pubblica amministrazione attestante il fatto così come descritto a verbale (doc. 1); documentazione fotografica di cui, con il presente scritto, si richiede l'esibizione;

Per tutti questi motivi, il ricorrente

### **CHIEDE**

§ che l'Ecc.mo Prefetto Voglia, in accoglimento del presente ricorso, annullare il verbale di accertamento e pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti ex art. 204 codice della strada;

§ (eventuale richiesta di udienza pubblica)

Si allegano:

- 1) copia verbale d'accertamento impugnato;
- 2) notifica del verbale;
- 3) dichiarazione testimoniale + CI.

[-] li,

Firma

# ABBONAMENTO

# 2020

€ 60,00

LEGGI SU TELEFONO O TABLET  
(ANDROID/APPLE)

**CLICCA QUI**